

## **Statuto della conferenza delle organizzazioni ecclesiastiche cantonali di diritto pubblico nella diocesi di Coira (conferenza di Biberbrugg)**

emanato l'8 giugno 2000

### **Art. 1**      Scopo

La conferenza delle organizzazioni ecclesiastiche cantonali di diritto pubblico nella diocesi di Coira – in seguito chiamata conferenza di Biberbrugg dal nome del suo luogo di fondazione – è istituita per lo svolgimento dei seguenti compiti:

1. informazione reciproca sulle richieste attinenti al territorio della diocesi di Coira ed altre questioni;
2. formulazione di raccomandazioni in merito a questioni concernenti il territorio della diocesi di Coira oppure altri aspetti;
3. incentivazione della comprensione reciproca e della collaborazione fra le istanze e le istituzioni ecclesiastiche di diritto pubblico e quelle diocesane nella diocesi di Coira;
4. svolgimento di attività che contribuiscono all'adempimento dei predetti compiti.

### **Art. 2**      Convocazione

1. La conferenza di Biberbrugg si riunisce almeno una volta l'anno.
2. Essa è convocata a turno dalla sua presidenza o nel caso in cui ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.

### **Art. 3**      Presidenza, attuario

1. La presidenza è nominata per la durata di tre anni.
2. La presidenza designa il segretariato.

### **Art. 4**      Diritto di voto

1. Il diritto di voto può essere esercitato da ogni organizzazione ecclesiastica cantonale di diritto pubblico per il tramite di due rappresentanti, che esprimono indipendentemente il proprio voto.
2. La presidenza vota con gli altri membri; in caso di parità di voti spetta ad essa il voto determinante.

**Art. 5** Disposizioni finanziarie

La conferenza di Biberbrugg non può assumersi oneri finanziari.

**Art. 6** Adesione

L'adesione alla conferenza di Biberbrugg va comunicata alla presidenza. È necessaria una decisione formale da parte della rispettiva organizzazione ecclesiastica cantonale di diritto pubblico.

**Art. 7** Rinuncia all'adesione

1. La rinuncia all'adesione alla conferenza di Biberbrugg va comunicata alla presidenza. È necessaria una decisione formale da parte della rispettiva organizzazione ecclesiastica cantonale di diritto pubblico.
2. La rinuncia ha effetto dopo che la conferenza di Biberbrugg ne ha preso atto.

**Art. 8** Revisione dello statuto; scioglimento della conferenza di Biberbrugg

1. Le revisioni dello statuto entrano in vigore dal momento in cui sono state approvate da cinque organizzazioni ecclesiastiche cantonali di diritto pubblico.
2. Per lo scioglimento della conferenza è pure necessaria l'approvazione di cinque organizzazioni ecclesiastiche cantonali di diritto pubblico.

**Art. 9** Disposizione transitoria

Questa revisione sostituisce lo statuto del 10 giugno 1991, risp. del 23 novembre 1992.

Glarona, 8 giugno 2000

La presidenza:  
*R. Bossi*

L'attuario:  
*K. Scherrer*